REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Gruppo Consiliare
Alleanza Verdi e Sinistra

Firenze, XX settembre 2026

Al Presidente della Giunta regionale

e all'Assessore competente

Interrogazione a risposta scritta

(ai sensi dell'art. 174 del Regolamento interno)

Oggetto: In merito agli approfondimenti ambientali relativi all'intervento per la realizzazione di 28 alloggi ERP in località Murlungo, Comune di Carrara

Premesso che

l'intervento per la realizzazione di 28 nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica in località Murlungo, nel Comune di Carrara, è inserito nella programmazione FSC 2021-2027 ed è stato ammesso a finanziamento per un importo pari a 6 milioni di euro;

l'area interessata dall'intervento ricade nel Sito di Interesse Regionale di Massa-Carrara ed è identificata nel sistema SISBON come "MS202-A1 – Aree residenziali Avenza 1"; il procedimento ambientale relativo all'area si è concluso con il decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 8792 del 20 maggio 2021, che ha approvato l'Analisi di Rischio per le aree di Avenza e Nazzano 2 e autorizzato, ai sensi dell'articolo 13-bis della l.r. 25/1998, il rilascio dei titoli edilizi nel rispetto delle prescrizioni contenute nel medesimo decreto.

Tra tali prescrizioni è espressamente previsto che, in caso di rinvenimento di anomalie o terreni non conformi oppure di modifiche del quadro conoscitivo, sussista l'obbligo di attivare le procedure di legge.

L'articolo 13-bis della l.r. 25/1998 disciplina gli interventi edilizi ammessi nei siti interessati da procedimenti di bonifica e le condizioni e verifiche richieste nei casi disciplinati dalla norma.

Considerato che

con nota del 22 maggio 2026, il Settore regionale Bonifiche e Siti Orfani PNRR, richiamati gli esiti delle indagini ambientali, comunicava di rimanere in attesa di ricevere dal proprietario dell'area l'istanza di attivazione della procedura prevista dall'art. 13-bis, comma 3, della l.r. 25/1998, precisando altresì che le indagini ambientali avrebbero dovuto essere effettuate in contraddittorio con ARPAT e successivamente validate;

la questione veniva espressamente affrontata nella Conferenza di servizi del 27 maggio 2026 e determinava la necessità di un ulteriore approfondimento con il competente Settore regionale;

successivamente ERP trasmetteva una integrazione del report relativo alle indagini ambientali effettuate tra dicembre 2025 e gennaio 2026;

ARPAT, nel proprio contributo istruttorio del 14 luglio 2026, precisava espressamente che tali attività di integrazione analitica erano state effettuate autonomamente dalla parte e senza la partecipazione dell'Agenzia, la quale poteva pertanto soltanto prendere atto delle valutazioni ambientali conseguenti. La stessa ARPAT rilevava tuttavia che i risultati presentati configuravano uno scenario ambientale migliorativo rispetto all'Analisi di Rischio del 2021 e il rispetto dei limiti normativi per le matrici indagate, precisando che il proprio contributo aveva natura di valutazione tecnica non vincolante.

Rilevato che

con successiva nota del 16 luglio 2026, il Settore Bonifiche della Regione, richiamando il contributo di ARPAT, concludeva che, sulla base delle indagini eseguite dal proponente, non risultavano evidenze di anomalie tali da determinare la necessità di riattivazione del procedimento ai sensi dell'articolo 13-bis della l.r. 25/1998, confermando comunque la necessità di rispettare, per l'intero sviluppo dell'intervento, le prescrizioni contenute nel decreto n. 8792/2021;

appare pertanto opportuno acquisire un chiarimento puntuale sul percorso tecnico-amministrativo che ha condotto il competente Settore regionale dalla posizione espressa il 22 maggio alla successiva valutazione del 16 luglio, anche alla luce del fatto che le nuove indagini non risultano essere state eseguite in contraddittorio con ARPAT né oggetto di una diretta validazione da parte dell'Agenzia;

appare inoltre utile chiarire come sia stata interpretata, nel caso concreto, la prescrizione contenuta nel decreto n. 8792/2021 relativa alle "modifiche del quadro conoscitivo", considerato che ARPAT ha definito lo scenario risultante dalle nuove indagini come migliorativo rispetto a quello assunto a riferimento nell'Analisi di Rischio del 2021.

Tutto ciò premesso, si interroga la Giunta regionale per sapere:

1. quali elementi tecnici e giuridici intervenuti successivamente alla nota del 22 maggio 2026 abbiano condotto il Settore Bonifiche e Siti Orfani PNRR a ritenere, con la nota del 16 luglio 2026, non più necessaria l'attivazione o riattivazione del procedimento ai sensi dell'articolo 13-bis della l.r. 25/1998;

2. per quali ragioni il nuovo scenario ambientale, qualificato da ARPAT come migliorativo rispetto all'Analisi di Rischio del 2021, non sia stato ritenuto integrare una "modifica del quadro conoscitivo" rilevante ai fini della specifica prescrizione contenuta nel decreto regionale n. 8792/2021;

3. su quali presupposti il contributo istruttorio reso da ARPAT sulla documentazione prodotta sia stato ritenuto sufficiente ai fini della conclusione del procedimento, considerato che la stessa Agenzia ha precisato di non avere partecipato alle nuove attività analitiche e di poterne pertanto soltanto prendere atto, mentre la precedente nota regionale del 22 maggio

richiamava espressamente la necessità del contraddittorio con ARPAT e della successiva validazione;

4. se, anche al fine di assicurare il massimo livello di garanzia ambientale nello sviluppo di un rilevante intervento di edilizia residenziale pubblica, la Giunta ritenga opportuno prevedere, nelle successive fasi attuative e in particolare durante le attività che interesseranno suolo, sottosuolo e materiali di scavo, specifiche forme di verifica e monitoraggio con il coinvolgimento di ARPAT, ferme restando le prescrizioni del decreto regionale n. 8792/2021.